

Da [www.scuolaoggi.org/milano](http://www.scuolaoggi.org/milano) del 29.1.2010

## Alunni stranieri: il “tetto” lombardo

di Elio Gilberto Bettinelli

Dunque il Direttore dell'USR della Lombardia, Colosio, ha stabilito un “tetto” lombardo, senza se e senza ma. Un 30% invalicabile da tutti tranne che per decisione, in via eccezionale, del medesimo Direttore. Questo è ciò che è scritto anche se le dichiarazioni ai giornali sembrano attenuarne la portata. In punta di diritto, come si dice, esse non contano. Anzi, evidenziano la discrezionalità di chi ha il potere di decidere. Sul tema comunque molto è già stato detto. Qui si pone una questione pesante, una **questione di legittimità**. Ovvero se la circolare figlia – sulla circolare madre di Dutto ci potrebbe essere qualche perplessità - sia legittima nel senso di coerente con norme di grado superiore, vale a dire con leggi dello stato. Tutti sappiamo che circolari e ordinanze non possono in alcun modo essere in contrasto con le leggi dello Stato.

Occorre ribadire che la circolare di Dutto si muove con circospezione e cautela, con prove di vero e proprio equilibrismo semantico in più punti. A partire dall'oggetto che recita “Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”. Si notino i termini utilizzati che non fanno riferimento a regole e norme prescrittive. Inoltre essa ribadisce che i punti indicati “non vanno intesi quali vincoli posti ai genitori che iscrivono i propri figli” bensì considerati quali “criteri di carattere organizzativo”. Insomma il limite, flessibile, del 30% è una raccomandazione, un consiglio che non può essere imposto ai genitori. Non può per svariate ragioni ma nello specifico dobbiamo fare riferimento all'art. 45 del DPR 394/1999, per altro ripetutamente citato dalla circolare del ministero.

Orbene in quell'articolo si dicono alcune cose che occorre richiamare:

*1. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e nelle condizioni previsti per i minori italiani (con l'unica precisazione che essa può essere richiesta in qualsiasi periodo dell'anno). Ciò significa, tra l'altro, che non c'è alcuna differenza fra italiani e stranieri quando si tratti di iscrizione nella scuola del proprio bacino d'utenza. Come è possibile allora che una circolare introduca differenze sulla base dello stato giuridico di cittadinanza ?*

*2. Il collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche interessate formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi, evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la loro presenza. Come è allora possibile che una circolare avochi al Direttore Regionale la gestione della formazione delle classi ? E come è possibile, soprattutto, che una circolare regionale stabilisca un tetto rigido nettamente inferiore a quello “indicato” dalla legge? Occorre ricordare che predominante significa 50% + 1 ?*

Viene il dubbio che la circolare, per questo aspetto, sia giuridicamente contestabile. Che ci siano, in altre parole, elementi per ricorsi sul piano legale e seguendo le opportune strade. Ma anche ci si può domandare di quale educazione alla legalità si parla nella scuola, di quale educazione alla legalità si sostenga la necessità quando si emanano circolari che trasformano “indicazioni e raccomandazioni” in vincoli prescrittivi, eccezionalmente superabili per autonoma decisione di un funzionario ?

Al di là di queste importanti questioni legali vi sono altre considerazioni che dobbiamo proporre.

a) La circolare regionale pare promuovere una sorta di “randagismo” scolastico per gli alunni stranieri “eccedenti”: un elemento di per sé grave. Ma ancor più grave è ciò che è nascosto fra le righe. Infatti applicando la norma anche alle classi prime della scuola secondaria di primo grado

negli istituti comprensivi potrebbe succedere che, in presenza di classi quinte uscenti con numero di stranieri superiore al 30%, il dirigente scolastico dovrebbe invitare una parte di quelli che sono stati alunni della sua scuola a cercarsi un'altra secondaria di primo grado. Con buona pace di ogni discorso di continuità, si tratta di una vera e propria aberrazione, sanabile solamente "motu proprio" dal direttore regionale medesimo!

b) Il DPR del 1999 attribuiva ai collegi docenti il compito di evitare classi con predominanza straniera anche perché, all'epoca, gli alunni stranieri erano in stragrande maggioranza non italofoni, non nati in Italia e, per lo più, neo-arrivati. Una situazione ben diversa dall'attuale.

Sarebbero opportune risposte convincenti ai dubbi giuridici da parte sia del Direttore dell'USR della Lombardia sia del Direttore Dutto. Ne va della credibilità dell'Amministrazione Scolastica.

Elio Gilberto Bettinelli